



COMUNE DI CARTURA

Provincia di Padova

CODICE FISCALE 80009210289
PARTITA IVA 01563700283
9555571

TEL. 049 9555556
FAX. 049

e-mail: protocollo@comune.cartura.pd.it

35025 Piazza A. De Gasperi, 2/3

**OGGETTO: ORDINANZA PER SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA
SPERIMENTAZIONE O DIFFUSIONE DEL 5G SUL TERRITORIO DEL
COMUNE.**

N. Reg. Ordinanze N. 15 / 2020 -

IL SINDACO

VISTO che il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);

DATO che il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette onde millimetriche, che comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;

DATO che le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;

VISTO che il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il "5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche" ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte sconosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

CONSIDERATO che è stato dimostrato in quattro studi (Rea 1991 Havas 2006, 2010, McCarty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi

soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli;

DATO che altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con Elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;

DATO che il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n° 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'Elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;

CONSIDERATO che, riscontrati gli "effetti nocivi sulla salute umana", il 15 Gennaio 2019 il TAR del Lazio ha quindi condannato i ministeri di salute, ambiente e pubblica istruzione a promuovere un'adeguata campagna informativa "avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile", mentre una serie di sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l'elettrosensibilità e il nesso causale telefonino=cancro, anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazione come Swiss Re e Lloyd's non ne coprono più il danno;

DATO che spetta al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa, di accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;

DATO che spetta al Sindaco, nella Sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibile per i cittadini di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

VISTO che nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo e che l'1 novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una «chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore». Il rapporto aggiunge anche che esistono anche «alcune evidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali». E qui si sta parlando ancora di 2G e 3G, ma ora si vuol introdurre in modo ubiquitario, capillare e permanente il 5G;

CONSIDERATO che nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicologic Program, riscontrando gli stessi tipi di tumore. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell'incidenza degli schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all'intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento

dell'incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell'NTP:

- Iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;

DATO ATTO che:

- in data 28/02/2020 è pervenuta tramite il portale SUAP pratica n. 13970161009-03102019-1156 , registrata al protocollo comunale al n. 1400 il 28/02/2020, concernente la richiesta di “ *SCIA per installazione di un nuovo impianto per telefonia mobile su impianto esistente (art. 87 bis del D.Lgs. 259/2003 s.m.i)*” da parte della Società ILIAD ITALIA SPA Codice Fiscale 13970161009 con sede in MILANO via Francesco Restelli 1 avente per oggetto “*installazione di 3 nuove antenne di h=198.0cm e due parabole diam 30 su stessa carpenteria delle antenne, i sistemi radianti verranno installati su nuovo pennone sommitale; invece i moduli RF si installeranno a fusto del palo*” in via Padova, nell’area identificata al C.T. al Fg. 11 mappale 21;

- in data 06/03/2020 è pervenuta tramite il portale SUAP pratica n. 02517580920-26022020-1226, registrata al protocollo comunale al n. 1681 il 09/03/2020, concernente la richiesta di “*Autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W*” da parte della Società WIND TRE SPA. Codice Fiscale 02517580920 con sede in Rho (MI) via Metropolitana 5 avente per oggetto “*PD35025_001 CARTURA BIS_PD150_realizzazione della stazione radio base*” in via Bragaleo, nell’area identificata al C.T. al Fg. 17 mappale 453;

Tanto premesso, visto e considerato;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

la sospensione della immediata sperimentazione o diffusione del 5G sul territorio del Comune di Cartura, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, pendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo;

DIFFIDA

- la ditta **ILIAD ITALIA Spa. ad eseguire l'intervento e ad attivare i sistemi di radiocomunicazione per le parti riguardanti l'utilizzo di impianti in tecnologia 5G** di cui alle pratiche SUAP n. 13970161009-03102019-1156 e 02517580920-26022020-1226, sopra meglio identificate, finalizzate rispettivamente all’ “*installazione di 3 nuove antenne di h=198.0cm e due parabole diam 30 su stessa carpenteria delle antenne, i sistemi radianti verranno installati su nuovo pennone sommitale; invece i moduli RF si installeranno a fusto del palo*” e alla “*realizzazione di Stazione Radio PD35025_001 CARTURA BIS_PD150*” nei siti in essere in via Padova e in via Bragaleo, così come **diffida la Società WIND TRE Spa**, in qualità di proprietario della struttura dell’area sita in via Padova e in qualità di altro gestore e richiedente la pratica dell’area sita in via Bragaleo, **ad attivare, installare, o consentire l'installazione da parte di terzi, di tecnologie 5G**, fino alla intervenuta emissione del parere sanitario sulla sicurezza delle esposizioni elettromagnetiche da parte dell’Istituto Superiore della Sanità e dell’INAIL,

- le le stesse Società di telefonia WIND TRE S.p.a. e ILIAD ITALIA S.p.a. come anche TIM S.p.a. e

VODAFONE S.p.a ed eventuali altre società di telefonia presenti oggi o nel futuro con i loro impianti su tutto il territorio comunale, ad eseguire qualsiasi tipo di attività inerente la manutenzione dei siti che comportino **l'attivazione, la realizzazione, la sostituzione e o la modifica di quanto presente ed insistente per l'installazione di tecnologie 5G**, fino alla intervenuta emissione del parere sanitario sulla sicurezza delle esposizioni elettromagnetiche da parte dell'Istituto Superiore della Sanità e dell'INAIL;

ORDINA

al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di mettere in atto quei provvedimenti necessari affinché sia impedita, nelle stazioni radio base presenti nel territorio comunale, l'attivazione, la realizzazione, la sostituzione e/o la modifica di quanto presente, funzionali all'installazione di tecnologie 5G;

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro 120 giorni dalla stessa data;

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.

- Di inviare la presente ordinanza a:

- Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni: info@agcom.it
- Iliad Italia S.p.A.: iliaditaliaspa@legalmail.it
- Wind Tre S.p.A.: windtrespa@pec.windtre.it
- Tim S.p.A.: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
- Vodafone S.p.A.: vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it
- Tiscali Italia S.p.A.: tiscali@legalmail.it
- Fastweb S.p.A.: fastweb@pec.fastweb.it

e p.c.:

- Presidente della Repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it
- Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it
- Ministro della Salute: segreteriaministro@sanita.it
- Ministro dello Sviluppo Economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it
- Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: segreteria.ministro@mit.gov.it
- Ministro dell'Interno: caposegreteria.ministro@pec.interno.it
- Prefettura di Padova: protocollo.prefpd@pec.interno.it
- ARPA Veneto: protocollo@pec.arpav.it
- Ulss 6 Euganea: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Dalla Residenza Municipale, 8 Maggio 2020

IL SINDACO
Pasqualina Franzolin